

**N. 00623/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 01267/2012 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Farmacia Boccuni dott.ssa Maria Adele, rappresentata e difesa dall'avv. Natalia Pinto, con domicilio eletto presso l'avv. Francesca Siciliani in Bari, via Abbrescia, 78/C;

***contro***

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro 31-33;

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Taranto e Comune di Crispiano, non costituiti;

***nei confronti di***

Farmacia Panacea di Glezakou dott.ssa Niki e Farmacia Bottiglione dott. Rinaldo, non costituiti;

*per l'annullamento*

- della deliberazione della Giunta della Regione Puglia 19 giugno 2012 n. 1261, pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 in data 11 luglio 2012, recante “Adempimenti legge 27 del 24.03.2012 art. 11. Identificazione zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione”, nella parte in cui ha approvato l’istituzione della nuova sede farmaceutica (n. 4) nel Comune di Crispiano, individuando la zona di ubicazione come da cartografia allegata;
  - dei pareri favorevoli espressi dall’Azienda Sanitaria Locale di Taranto e dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Taranto;
  - della nota della Regione Puglia del 21 maggio 2012;
  - del verbale della riunione del 30 maggio 2012;
  - della determinazione dirigenziale della Regione Puglia 1 febbraio 2013 n. 39, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 in data 7 febbraio 2013, recante “Indizione bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (...) e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012, art. 11”, nonché del bando di concorso e dei relativi allegati;
- Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
- Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
- Viste le memorie difensive;
- Visti tutti gli atti della causa;
- Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Natalia Pinto e avv. Mariangela Rosato;
- Verificata l’integrità del contraddittorio ed avvisate le parti ai sensi dell’art.

60 cod. proc. amm.;

Premesso che la ricorrente, titolare di farmacia nel Comune di Crispiano, impugna i provvedimenti in epigrafe, con i quali la Regione Puglia ha preso atto dell'inerzia del Comune in ordine all'istituzione delle nuove sedi farmaceutiche ed ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dall'art. 11, nono comma, del decreto legge n. 1 del 2012, dapprima individuando la zona ed i confini della nuova sede (n. 4) ed in seguito pubblicando il bando di concorso straordinario per la sua assegnazione;

Ritenuto di dover respingere l'unico ed articolato motivo del ricorso principale avverso la delibera regionale n. 1261 del 2012, poiché in sintesi:

- non vi è stata violazione delle competenze normativamente stabilite per l'individuazione delle nuove sedi farmaceutiche, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012, essendo provato che, entro il termine perentorio del 24 aprile 2012, il Comune di Crispiano non aveva provveduto e non potendo ritenersi che la Regione, dopo aver acquisito i pareri obbligatori dell'Azienda sanitaria e dell'Ordine provinciale, fosse obbligata ad interpellare il Comune inerte prima di esercitare il potere sostitutivo;

- quanto alla pretesa irragionevolezza ed erroneità della localizzazione decisa dalla Regione, non possono accogliersi le doglianze formulate dalla ricorrente, che attengono a scelte di merito rimesse dal legislatore all'Amministrazione e caratterizzate da ampia discrezionalità, come tali sindacabili soltanto in presenza di evidenti indizi di difetto d'istruttoria ed illogicità, che nella specie non si ravvisano;

- l'art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012, nella parte che qui interessa, stabilisce infatti che ogni comune deve avere una farmacia ogni 3.300

abitanti e che, al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, sentiti l'azienda sanitaria e l'ordine provinciale dei farmacisti, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai residenti in aree scarsamente abitate;

- la norma appare caratterizzata da una duplice finalità, quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, perseguendo l'interesse pubblico ad un'equa distribuzione nel territorio delle farmacie e ad una migliore accessibilità del servizio per i residenti in aree scarsamente abitate (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 4 marzo 2013 n. 668), e quella non secondaria di dare attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo le restrizioni all'ingresso di nuovi operatori sul mercato e curando, al contempo, di assicurare che il loro numero sia proporzionato alle dimensioni demografiche dei comuni interessati (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, 3 settembre 2012 n. 338);

- la prescritta finalità di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio distributivo non può significare che occorra procedere all'allocazione delle nuove sedi in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie, né può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo invece fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l'eventualità che le nuove zone istituite dai comuni o dalle regioni incidano sul bacino d'utenza di una o più sedi preesistenti;

- l'esame della cartografia prodotta in atti conferma che la localizzazione

della nuova sede, oltre a rispettare la distanza minima di 200 metri dalle farmacie esistenti ai sensi dell'art. 1 della legge n. 475 del 1968, risponde in concreto all'obiettivo di garantire una copertura più capillare del servizio sul territorio del Comune di Crispiano;

Ritenuto inoltre di dover respingere la censura dedotta in via autonoma, mediante motivi aggiunti, avverso il bando di concorso approvato dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 39 del 2013, poiché nessuna norma o principio dell'ordinamento impone all'Amministrazione di sospendere il procedimento di assegnazione delle nuove sedi per la sola circostanza che siano pendenti impugnative giurisdizionali avverso la delibera di perimetrazione;

Ritenuto, in conclusione, di dover respingere il ricorso in quanto infondato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura forfetaria indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Puglia, nella misura di euro 5.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere

Savio Picone, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)